

FOGLIO FEDERALE

Anno XII°.

Berna, 3 luglio 1929.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

Termine d'opposizione: 24 settembre 1929.

Decreto federale

che riunisce

in un solo ufficio la divisione dell'industria e delle arti e mestieri e l'ufficio del lavoro.

(Del 21 giugno 1929.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale, dell'11 marzo 1929,

decreta:

Art. 1.

La Divisione dell'industria e delle arti e mestieri e l'Ufficio federale del lavoro sono riuniti in una sola divisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica che è denominata « Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ».

Art. 2.

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro ha le competenze che fino ad ora erano attribuite alla Divisione della industria, delle arti e mestieri o all'Ufficio federale del lavoro in virtù

della legge federale del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale, del decreto federale dell'8 ottobre 1920 concernente la costituzione dell'ufficio del lavoro, nonché di altre disposizioni legislative.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto. In particolare, esso emana le disposizioni speciali circa l'organizzazione dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

Art. 4.

Il Consiglio federale è incaricato, in conformità delle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare il presente decreto. Esso fissa la data a cui il presente decreto entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 6 giugno 1929.

Il Presidente : WETTSTEIN.

Il Segretario : KAESLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 21 giugno 1929.

Il Presidente : WALTHER.

Il Segretario : F. v. ERNST.

Il Consiglio federale decreta :

Il presente decreto federale sarà pubblicato in conformità all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e all'art. 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 giugno 1929.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

KAESLIN.

Data della pubblicazione : 26 giugno 1929.

Termine d'opposizione : 24 settembre 1929.

Decreto federale che riunisce in un solo ufficio la divisione dell'industria e delle arti e mestieri e l'ufficio del lavoro. (Del 21 giugno 1929.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1929
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.07.1929
Date	
Data	
Seite	609-610
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 822

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.